



Numero 1 / 2023

Oronzo Mazzotta

**Rileggendo “Diritto del lavoro”
di Riccardo Del Punta**

Rileggendo "Diritto del lavoro" di Riccardo Del Punta

Oronzo Mazzotta

I tanti lettori di Riccardo Del Punta avranno sicuramente fatto caso che una delle parole più diffuse nei Suoi scritti sia "disagio". Ed era pure l'espressione più adoperata negli interventi ai convegni, ovviamente con la "G" slittata tipica dei toscani.

"Disagio" è un'espressione che dà voce ad un sentimento e che fa appello al sentire, ai precordi che stanno prima ed oltre la razionalità del discorso giuridico.

Non è casuale dunque che le prime righe del Suo manuale di diritto del lavoro, che costituisce in qualche modo la *summa* del Suo pensiero, siano attraversate dal medesimo sentimento: «il diritto ingenera di frequente, in chi lo studia e lo pratica, un latente senso di *disagio* (c. mio), l'origine profonda del quale si annida, probabilmente, nella percezione di una fondamentale *inautenticità* (c. dell'a.) dell'esperienza che si è soliti fare del diritto»¹.

Era ed è il segno della serietà e dell'onestà del Suo modo di avvicinarsi al diritto in genere ed al diritto del lavoro in specie.

La provvisorietà dei risultati acquisibili attraverso la riflessione giuridica era, non a caso, testimoniata dall'attitudine al dialogo con le tesi diverse dalle Sue e con la disponibilità a rimettere in discussione le

¹ R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, Milano, 2022, 14a ed., p. 1.

proprie idee in presenza di argomenti ritenuti decisivi. È proprio per questo che Riccardo avvertiva tutta l'inquietudine (il disagio per l'appunto) a fissare una volta per tutte e definitivamente un punto fermo acquisito.

Al centro della Sua riflessione c'era ovviamente il *diritto* del lavoro, ma, mai come nel Suo caso, si può dire che la Sua attenzione si soffermasse sul fenomeno del lavoro visto in una dimensione più ampia, in cui il diritto doveva necessariamente dialogare con altre scienze sociali, a partire dall'economia, ma senza in alcun modo trascurare la filosofia, la storia e la sociologia.

Il lavoro veniva quindi studiato come fenomeno culturale complesso da contemplare anzitutto, data la Sua vocazione, nel prisma del discorso giuridico, ma senza obliterarne i vari piani di incidenza, a partire da quello etico e valoriale.

È una prospettiva che in qualche modo ribalta il punto di vista assunto in una riflessione del nostro comune Maestro, Giuseppe Pera², il quale si chiedeva in che misura fosse al contrario il diritto a penetrare nella cultura di altre scienze sociali, e ne ritrovava l'influsso nella storiografia, nella storia delle dottrine politiche, nella scienza della politica ed ovviamente nelle scienze economiche «nonché, variamente, in quella "scienza" che oggi è *à la page*, cioè nella sociologia»³.

Invece nella prospettiva del diritto secondo Del Punta⁴ «l'interprete si trova disperso ... in un *mare magnum* di criteri molteplici e, soprattutto, eterogenei, tanto da costringerlo a indossare lenti bifocali, che gli consentano di rivolgere lo sguardo alle familiari terre del sistema giuridico, ma anche di spingerlo oltre».

² Cfr.: G. PERA, *Diritto e cultura*, in *Studi per Ermanno Graziani*, Pisa, 1973, p. 522 ss.

³ V. ancora G. PERA, *op. cit.*, p. 535.

⁴ R. DEL PUNTA, *op. cit.*, p. 13.

A quello stesso interprete già il diritto in generale chiede «di mettere definitivamente a fuoco la cosa nominata dal testo, vale a dire il problema che il testo ha mirato a risolvere, il che può fare solamente utilizzando, a seconda delle necessità e delle personali inclinazioni, le proprie conoscenze di natura storico-politica, sociologica, economica, filosofica, psicologica, medica ecc.»⁵.

A maggior ragione, nella nostra e Sua area di interesse, egli è «chiamato a tener conto delle acquisizioni desumibili da altre scienze sociali, che assumono a oggetto di analisi i fenomeni presi in considerazione dal *diritto del lavoro*, e che aspirano, a giusto titolo, a dire la loro sulle premesse di valore o sulle conseguenze sociali di date scelte normative, influenzando così – a valle di tali scelte – gli stessi processi interpretativi»⁶.

È in questo modo ed utilizzando questo metodo che, lungi dall'inquinarsi il discorso propriamente giuridico, il diritto del lavoro si apre ad apporti esterni che paradossalmente ne salvaguardano ancor meglio la *positività*.

Nelle parole estrapolate dal Suo testo universitario dunque vi è già *in nuce* un programma di lavoro che è anche un metodo, il Suo metodo. Si può dire che Riccardo Del Punta, pur controllando incomparabilmente il metodo giuridico, è al contempo consapevole della sua relatività.

Egli è perfettamente consapevole che l'apertura alle altre scienze sociali, cioè la scelta di fondare i paradigmi giuridici fuori dal diritto positivo, su punti di vista esterni al diritto, comporta di necessità una svalutazione del grado di convincimento del discorso giuridico, che è anche alle origini della perdita di centralità del ruolo stesso del giurista quale mediatore sociale, che è stato sostituito, come vediamo tutti i

⁵ ID., *op. cit.*, p. 15.

⁶ ID., *op. loc. cit.*

giorni, dall'incalzare di altre presenze più rumorose e motivate (sociologi, economisti, politologi, etc.).

Tale consapevolezza non si traduce però in una sconfitta culturale: «il grande campo delle scienze umane – quali il diritto, l'etica, la filosofia – è ... il regno delle prove razionali ma non dimostrative, che rimangono affidate al reperimento e al confronto pubblico, nello spazio comunicativo più libero e più ampio possibile, di *buone ragioni*. La verità del diritto è, pertanto, una verità debole, che si colloca sul piano del convincente/non convincente, più che del vero/falso, e che si pone, di conseguenza, come una verità sempre provvisoria ed esposta alla ridiscussione»⁷.

In sostanza – pensa e dice – anche il mondo dei valori, cui il diritto (del lavoro) va ascritto a pieno titolo, può contenere ragionamenti dotati di una qualche, se pur provvisoria e rivisitabile, oggettività. Intorno ad essi può aprirsi una discussione razionale, non lontanissima da quella che ha corso nell'ambito delle scienze esatte⁸.

Come Massimo D'Antona, Riccardo «è *consapevole*, in buona sostanza, della indispensabilità di uno statuto forte per il giurista, anche se ne avverte tutto l'immane peso e le difficoltà; uno statuto che, nella Sua visione, deve essere *deontologico* prima che *epistemologico*»⁹.

Insomma il programma di lavoro leggibile in filigrana nella introduzione del Suo manuale illustra un progetto metodologico che, pur rifiutando le tradizionali categorie ermeneutiche, è consapevole della necessità di selezionare con rigore opzioni interpretative alternative a

⁷ ID., *op. cit.*, p. 19.

⁸ Secondo le linee di pensiero del cosiddetto "realismo pragmatico", in relazione al quale v. H. PUTNAM, *Mente, corpo, mondo*, Bologna, 2003.

⁹ Utilizzo qui un'espressione già adoperata nel ricordare la figura di Massimo D'Antona (v.: O. MAZZOTTA, *Lavoro e diritto secondo Massimo D'Antona*, in RGL, 2009, I, p. 434), che mi pare si attagli perfettamente allo statuto filosofico che è alla base del pensiero di Del Punta.

quelle suggerite dal diritto classico e soprattutto di farne discendere con coerenza i necessari sviluppi argomentativi.

Come si vede – e come è riflesso in tutta la Sua produzione scientifica – questa impostazione consente a chiunque un controllo critico degli enunciati sia quanto alla metodologia cui essi fanno capo, sia quanto a svolgimenti conseguenti.

Sarebbe quindi riduttivo considerare Riccardo come un giurista, sia pur eminente. Egli era piuttosto uno “scenziato sociale” che ha saputo far dialogare il diritto con i saperi altri, pur mantenendo una non comune sensibilità per i problemi cruciali della scienza giuridica. Il che acuisce il rimpianto per quanto avremmo potuto ancora apprendere dal Suo magistero.